Allegato "D" al Rep. 185.180/64.901

STATUTO

FONDAZIONE "SANTA GIUSTINA"

=======

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi dell'art. 14 e ss. c.c. e del D. lgs. n. 117/2017, la Fondazione denominata "**FONDAZIONE SANTA GIUSTINA ETS**".
2. La Fondazione trae origine dalla trasformazione della Società Cooperativa Sociale "*Santa Giustina Società Cooperativa Sociale a.r.l.*" di Piacenza.
3. Una volta ottenuta la iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore la denominazione dell'ente sarà "*Fondazione Santa Giustina ETS*".
4. La Fondazione ha sede legale a Piacenza (PC).

Art. 2 – Finalità e attività

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in ambito culturale, educativo, formativo e di istruzione.
2. La Fondazione intende perseguire le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale, ossia:
   a) **educazione, istruzione nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative**, quali:
   - la gestione di asili nido, micronidi, nidi aziendali, baby-sitting, centri gioco, spazi bambino, sezioni primavera e servizi educativi per la prima infanzia;
   - la gestione di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie e di attività educative di pre e post scuola;
   - gestione di centri e attività di istruzione, scuole di formazione;
   - gestione di servizi educativi per la prima infanzia, anche a carattere innovativo o di durata temporanea;
   - promozione e gestione di iniziative e servizi con finalità educative, di socializzazione e formazione, rivolti ai minori;
   - la gestione in forma diretta, per conto di terzi o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, di servizi educativi per minori, adolescenti e giovani;
   - iniziative volte a garantire il diritto allo studio e all'istruzione;

   b) **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, quali:
   - ricerche, studi, incontri, seminari, convegni in ambito educativo, di istruzione e formazione;
   - la promozione e l'organizzazione di iniziative culturali di sensibilizzazione della comunità e di sostegno della responsabilità educativa della famiglia;
   - promozione di iniziative, mostre e spettacoli in ambito artistico e culturale;
   - iniziative artistiche ed espressive, rivolte ai giovani e alle loro famiglie;
   - l'organizzazione e la gestione di attività educative, culturali, ricreative e sportive a favore di minori;
   - attività culturali per promuovere la libertà di educazione, la responsabilità educativa della famiglia e il pluralismo scolastico;

c) **formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa,** quali:
- attività e iniziative di risposta alla urgenza-emergenza educativa;
- la gestione di servizi e iniziative di aiuto allo studio;
- la gestione di servizi educativi extrascolastici;
- attività e servizi finalizzati a garantire ai giovani il diritto all'istruzione;
- attività di orientamento scolastico, rivolte ai giovani e alle loro famiglie;
- la promozione e l'organizzazione di iniziative culturali di sensibilizzazione della comunità e di sostegno della responsabilità educative della famiglia.
- lo svolgimento di attività e la prestazione di servizi di prevenzione del disagio giovanile, socio-educativi, scolastici, parascolastici, sportivi, culturali, ricreativi, di aiuto allo studio e di prevenzione della dispersione scolastica;

3. La Fondazione può svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, che siano secondarie e strumentali secondo i criteri e nei limiti fissati dalle norme in vigore, sulla base delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.
4. La Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità, può collaborare con soggetti pubblici e privati, anche in regime convenzionale e può aderire ad organismi locali e nazionali che perseguono finalità analoghe.

Art. 3 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione si compone del fondo di dotazione e delle riserve.
2. Il fondo di dotazione è incrementato con i beni e le risorse espressamente destinate a tale fine dagli organi della Fondazione o da terzi.
3. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. È fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, ed anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale di cui al presente statuto.

Art. 4 – Risorse

1. Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone delle seguenti risorse:
   - entrate derivanti dal patrimonio;
   - entrate derivanti dalle attività svolte;
   - contributi e finanziamenti di soggetti pubblici e privati;
   - elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Art. 5 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale della Fondazione va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.
2. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, termine prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche e particolari esigenze lo rendano necessario, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio composto da tutti i documenti previsti dalla normativa in vigore e predisposti secondo la stessa e documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte dalla Fondazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 del presente Statuto.
3. Nel caso in cui la Fondazione debba approvare anche il bilancio sociale, per superamento dei limiti fissati dalla legge o per libera determinazione del Consiglio di Amministrazione, lo stesso viene redatto secondo le linee guida ministeriali di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 117/2017.
4. Il bilancio sociale è pubblicato sul sito della Fondazione ed è depositato, nei termini di legge, presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 6 - Volontari

1. La Fondazione per lo svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 117/2017.
2. La Fondazione cura la tenuta di un apposito registro nel quale sono iscritti i volontari che prestano la propria opera gratuita, spontanea e personale, a favore della comunità e del bene comune per il tramite della Fondazione.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario la Fondazione può rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, sulla base di quanto preventivamente stabilito e disciplinato dal Consiglio di Amministrazione.
4. La qualità di volontario della Fondazione è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.
5. La Fondazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato e la responsabilità civile verso terzi.

Art. 7 – Organi

1. Sono organi della Fondazione:
   - - l'Assemblea dei Partecipanti;
   - - il Consiglio di Amministrazione;
   - - il Presidente e il Vice – Presidente;
   - - l'Organo di Controllo.

Art. 8 – Partecipanti

1. Sono Partecipanti della Fondazione i soci della Società Cooperativa Sociale "*Santa Giustina*" che risultano iscritti nel relativo libro soci alla data della delibera di trasformazione della Cooperativa in Fondazione e che confermano per iscritto la loro disponibilità nel termine di 6 mesi dalla data della delibera di trasformazione, nonché le persone fisiche e le persone giuridiche nominate con delibera assunta all'unanimità dei componenti del Consiglio di

Amministrazione della Fondazione, su presentazione di almeno due Partecipanti.

2. I Partecipanti in essere risultano da apposito Libro tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione di Fondazione.
3. Tutti i Partecipanti hanno i medesimi diritti.
4. Lo status di Partecipante non ha contenuto patrimoniale.
5. I Partecipanti possono rinunciare al proprio status inviando una comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che provvederà ad annotarla nel Libro dei Partecipanti.
6. I Partecipanti che, senza giustificazione, non partecipano a tre riunioni consecutive della Assemblea dei Partecipanti decadono dallo status di Partecipanti della Fondazione.
7. Lo status di Partecipante non è trasmissibile, né per atto tra vivi né mortis causa.
8. I Partecipanti che pongano in essere condotte contrarie alle finalità della Fondazione o in danno alla stessa o ai suoi organi, possono essere dichiarati decaduti dallo status di Partecipante con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei membri.
9. I Partecipanti che perdono il relativo status, per una qualunque causa, non possono avanzare alcun tipo di pretesa nei confronti del patrimonio della Fondazione.

Art. 9 – Assemblea dei Partecipanti

1. L'Assemblea dei Partecipanti è composta dai Partecipanti in essere, risultanti dall'apposito Libro, e si intende legittimamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto.
2. I Partecipanti hanno diritto di partecipare alla Assemblea e di esprimere un voto a testa.
3. L'Assemblea dei Partecipanti delibera in ordine a:

a) nomina del membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di propria competenza;
b) revoca dall'incarico di ogni amministratore che agisca in violazione delle finalità della Fondazione come espresse nel suo Statuto, con la maggioranza dei voti favorevoli degli aventi diritto;
c) nomina e revoca dell'Organo di Controllo monocratico;
d) esprime parere consultivo sul bilancio annuale, sull'attività e sui programmi di sviluppo della Fondazione.

4. Le delibere della Assemblea dei Partecipanti sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei membri intervenuti, fatte salve le diverse maggioranze previste dal presente statuto.
5. Ogni Partecipante può farsi rappresentare in Assemblea da altro Partecipante, mediante delega scritta; ogni Partecipante non può ricevere più di una delega.
6. L'Assemblea dei Partecipanti è inoltre convocata almeno una volta all'anno per l'illustrazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, delle attività svolte e dei programmi di sviluppo della Fondazione; su tali temi la Assemblea può esprimere valutazioni e pareri di natura consultiva.
7. A cura del Consiglio di Amministrazione è tenuto il Libro dei Partecipanti, attestante i Partecipanti in essere, nonché un libro verbali per le riunioni e le delibere dell'Assemblea dei Partecipanti.
8. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche il Presidente della Fondazione, convoca l'Assemblea dei Partecipanti ogni qualvolta lo ritenga

opportuno.

9. L'Assemblea è convocata, presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia, con lettera raccomandata o con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione. L'adunanza sarà comunque validamente costituita, anche senza il rispetto delle formalità di convocazione, laddove vi sia la presenza di tutti i partecipanti dell'Assemblea della Fondazione.
10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, da altra persona designata dai partecipanti.
11. La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati a condizione che sia consentito:
    a) a chi presiede la riunione di accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
    b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
    c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
12. Delle riunioni è redatto il verbale, a cura del segretario nominato da chi presiede l'adunanza, che deve essere riportato nel Libro Verbali. Il verbale è sottoscritto dal Presidente o da chi presiede la riunione e dal soggetto verbalizzante.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di tre (3) membri scelti tra i Partecipanti non in conflitto di interesse, di cui due membri eletti dal consiglio uscente e un membro eletto dalla Assemblea dei Partecipanti.
2. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.
3. Ai Consiglieri si applicano le previsioni di cui all'art. 2382 del Codice civile.
4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea dei Partecipanti convocata per l'espressione del parere consultivo sul bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; i membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.
5. In caso di morte, decadenza, dimissioni o revoca di un Consigliere, i due componenti in carica, entro i trenta (30) giorni successivi, procedono alla nomina, del nuovo Consigliere in sostituzione o convocano l'Assemblea dei Partecipanti per la nomina del Consigliere in sostituzione di propria competenza; il consigliere così nominato resta in carica fino alla naturale scadenza del mandato originario.
6. Nel caso di revoca disposta congiuntamente nei confronti dei due Consiglieri di nomina dell'Organo di amministrazione, il Consiglio decade e tutti membri saranno eletti dalla Assemblea dei Partecipanti, fatta salva l'applicazione del primo comma per i successivi mandati.
7. Nel caso in cui venga meno, per qualsiasi causa, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica, l'organo decade, e deve procedersi, entro i successivi trenta (30) giorni alla rielezione dell'intero organo i cui membri, in tal caso, verranno tutti eletti dalla Assemblea dei Partecipanti, fatta salva l'applicazione del primo comma per i successivi mandati.
8. Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, la predisposizione ed approvazione dei bilanci annuali, la

predisposizione delle attività e dei programmi di sviluppo della Fondazione, nonché la facoltà di emanare regolamenti inerenti allo svolgimento delle attività e al funzionamento della Fondazione.

9. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri a singoli consiglieri, fissandone i limiti e le modalità di esercizio, nonché precisandone i contenuti nell'atto di delega.
10. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove, su convocazione del Presidente, ovvero su richiesta di almeno due dei suoi componenti e sarà validamente costituito quando sia presente almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.
11. La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati a condizione che sia consentito:
    a) al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
    b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
    c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
12. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione delle materie da trattare e del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza, può essere trasmesso con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e deve essere inviato almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due. L'adunanza sarà comunque validamente costituita, anche senza rispetto delle formalità di convocazione, laddove vi sia la presenza di tutti i membri del Consiglio.
13. L'andamento della riunione e le delibere assunte dovranno restare riservate e risultare dal verbale redatto dal segretario, nominato dal Presidente anche tra non consiglieri, firmato dal Presidente e dal segretario e riportato nell'apposito libro.
14. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei suoi membri, salve le diverse maggioranze previste dal presente Statuto. Le delibere devono essere assunte con voto palese.
15. In assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Vice Presidente o dal membro più anziano di età.

Art. 11 – Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Presidente della Fondazione convoca il Consiglio di Amministrazione e la Assemblea dei Partecipanti, che presiede.
4. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
5. Il Presidente della Fondazione può conferire procure, per singoli affari o categorie di affari, ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione e a terzi.

Art. 12 – Organo di Controllo

1. La vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione è esercitata da un Organo di Controllo monocratico.

2. L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea dei Partecipanti, dura in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea dei Partecipanti convocata per l'espressione del parere consultivo sul bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; l'Organo di Controllo può essere rieletto.
3. All'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile.
4. L'Organo di Controllo è scelto tra revisori legali iscritti nell'apposito "Registro dei revisori legali" tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze su proposta del Presidente della Fondazione.
5. L'Organo di Controllo esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria; vigila inoltre sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
6. All'Organo di Controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti previsti dalla legge o per autonoma determinazione della Assemblea dei Partecipanti.
7. L'Organo di Controllo, su invito, può partecipare alle adunanze del Consiglio di Fondazione.

Art. 13 – Modifiche statutarie e operazioni straordinarie

1. Le modifiche dello statuto, previa espressione del parere positivo della Assemblea dei Partecipanti, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto.
2. Ai fini di cui al presente comma sono equiparate a quelle comportanti modifiche statutarie, le deliberazioni relative a trasformazione, fusione e scissione della Fondazione.

Art. 14 – Estinzione

1. La Fondazione si estingue quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi e negli altri casi previsti dall'art. 27 del Codice civile.
2. In caso di estinzione della Fondazione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del RUNTS, ad un ente del terzo settore individuato dal Consiglio di Amministrazione.

Art.15 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presene Statuto si fa riferimento alle norme del Codice civile e del Codice del Terzo Settore e alle altre norme in vigore applicabili.

Art. 16 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione al presente Statuto saranno deferite alla decisione di un arbitro unico nominato dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale di Piacenza, su istanza della parte interessata.
2. L'Arbitrato avrà sede a Piacenza, avrà natura rituale e deciderà secondo diritto conformandosi al tariffario e al regolamento vigente presso la Camera Arbitrale di Piacenza.

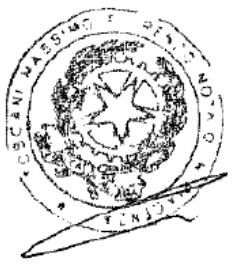

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 del DPR n. 82/2005.
Piacenza, tredici gennaio duemilaventicinque.
Firmato Massimo Toscani Notaio.
"Firma digitale"